

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2797 del 03/06/2022
Oggetto	REG. REG.LE N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI - GIORDANINO S.P.A. - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DA SUB-ALVEO DEL FIUME TREBBIA, IN COMUNE DI RIVERGARO (PC), AD USO INDUSTRIALE - COD. PROC.: PC22A0021 (EX PCPPA1323) - SINADOC 12002/2022
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2928 del 01/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno tre GIUGNO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG.LE N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI – GIORDANINO S.P.A. -  
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DA  
SUB-ALVEO DEL FIUME TREBBIA, IN COMUNE DI RIVERGARO (PC), AD  
USO INDUSTRIALE – COD. PROC.: PC22A0021 (EX PCPPA1323) – SINADOC  
12002/2022**

### **LA DIRIGENTE**

#### **VISTI:**

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n° 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n° 69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17/02/2017 con n° 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

**DATO ATTO** che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**DATO ATTO** che:

- in data 29/09/2003, il sig. Luigi Giordanino (C.F.: GRDLGU41D06L219Z), amministratore unico della ditta LL.PP. GIORDANINO GIOVANNI S.r.l., con sede in Comune di Rivergaro (PC), C.F. e P.I.V.A. 00258970334, aveva presentato al Servizio Prov.le Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali di Piacenza della Regione Emilia-Romagna istanza rinnovo della concessione, ai sensi della L. n° 368/1994 e del D.P.R. n. 238/1999, rilasciata con D.G.R. della Regione Emilia-Romagna n. 5361 del 18/10/1988 e regolamentata con disciplinare n. 2970 del 26/02/1897, per l'utilizzo di acque pubbliche superficiali da sub-alveo del F. Trebbia mediante pozzo, ubicato in Comune di Rivergaro (PC), Località Fontanamore; a tale pratica era stato assegnato il codice di procedimento PCPPA1323 senza però darne comunicazione all'interessato;
- in data 05/03/2008, il già menzionato sig. Luigi Giordanino, amministratore unico della ditta LL.PP. GIORDANINO GIOVANNI S.r.l., chiedeva il cambio di titolarità della concessione di cui trattasi, in quanto, con effetto dal 09/01/2008, la ditta, pur mantenendo lo stesso numero identificativo di codice fiscale e partita I.V.A., aveva cambiato denominazione e assetto societario divenendo "GIORDANINO S.p.A.";
- nelle more della conclusione del predetto procedimento, il sig. Giordanino Daniele (C.F.: GRDDNL79B17G535W), in qualità di legale rappresentante della ditta GIORDANINO S.p.A. - C.F. e P.I.V.A. 00258970334, ha presentato a questo Servizio, in data 10/03/2022 (pervenuta in pari data ed assunta al n. 39896 del protocollo ARPAE), una nuova richiesta di rilascio della concessione per la derivazione da acque pubbliche superficiali da sub-alveo del F. Trebbia, mediante il predetto pozzo,

che è stata registrata con il codice di procedimento PC22A0021, avente le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 12 p.c.;
- ubicazione del prelievo: Comune di Rivergaro (PC), Località Fontanamore, su terreno di proprietà di Luigi Giordanino - a ciò consenziente, come da formale assenso (documento agli atti), censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al foglio n. 27, mappale n. 1; coordinate UTM 32: X: 546.500 Y: 4.972.760;
- destinazione della risorsa ad uso industriale (lavaggio inerti ed esigenze di cantiere);
- portata massima di esercizio pari a l/s 9;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 22.000 m<sup>3</sup>/anno;

**CONSIDERATO** che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 e ss., R.R. 41/2001;

**DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n. 103 del 13/04/2022 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**DATO INOLTRE ATTO** che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso "industriale";

**CONSIDERATO** che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

**CONSIDERATO:**

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;

- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “*Repulsione*”, definiti dalla medesima direttiva e pertanto è necessario prescrivere l'installazione del contatore volumetrico;

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso dai seguenti Enti:

- Provincia di Piacenza (pervenuto in data 28/03/2022 ed assunto al n° 50852 del protocollo ARPAE);
- Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (pervenuto in data 29/03/2022 ed assunto al n. 69282 del protocollo ARPAE);
- Ente di Gestione dei Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale (pervenuto in data 03/05/2022 ed assunto al n. 73599 del protocollo ARPAE);

**ACCERTATO** che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni fino all'anno 2022, versando una somma eccedente pari a € 413,03 che verrà scomputata dalle somme dovute per i canoni degli anni successivi a partire da quello del 2023;
- ha versato in data 25/05/2022 la somma pari a € 2.189,31 richiesta a titolo di deposito cauzionale;

**RESO NOTO** che:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'incarico di funzione "PC - Demanio Idrico" Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

**RITENUTO, INFINE**, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PC22A0021;

## DETERMINA

**sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:**

1. **di assentire** alla società GIORDANINO S.p.A. - C.F. e P.I.V.A. 00258970334, con sede in Comune di Rivergaro (PC), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale da sub-alveo del F. Trebbia, codice pratica PC22A0021 (ex PCPPA1323), ai sensi dell'art. 5 e ss, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
  - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 12 p.c.;
  - ubicazione del prelievo: Comune di Rivergaro (PC), Località Fontanamore, su terreno di proprietà di Luigi Giordanino - a ciò consenziente, come da formale assenso (documento agli atti), censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al foglio n. 27, mappale n. 1; coordinate UTM 32: X: 546.500 Y: 4.972.760;
  - destinazione della risorsa ad uso industriale (lavaggio inerti ed esigenze di cantiere);
  - portata massima di esercizio pari a l/s 9;
  - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 22.000 m<sup>3</sup>/anno;
  - corpo idrico interessato: F. Trebbia, cod. : 010900000000 9 ER;
2. **di stabilire** che la concessione è valida **fino al 31/12/2031**;
3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 25/05/2022;
4. **di dare atto** che quanto dovuto per i canoni, fino all'anno 2022 è stato pagato e che l'importo versato in eccedenza, pari a € 413,00, verrà scomputata dalle somme dovute per i canoni degli anni successivi, a partire da quello del 2023;
5. **di dare, inoltre, atto** che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in € 2.189,31, è stata versata;
6. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
7. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;

8. **di rendere noto** che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

9. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;

10. **di notificare** il presente provvedimento nei termini di legge.

**La Dirigente Responsabile del**

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza**

**dott.a Anna Callegari**

**ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE**

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata a GIORDANINO S.p.A. - C.F. e P.I.V.A. 00258970334, con sede in Comune di Rivergaro (PC) - codice pratica PC22A0021 (ex PCPPA1323).

**ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

1. L'opera di presa è costituita da da n. 1 pozzo avente profondità di m 12, con colonna filtrante del diametro di 300 mm, equipaggiato con pompa sommersa con tubo di mandata da 76 mm, della potenza di 7,5 kW.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Rivergaro (PC), Località Fontanamore, su terreno di proprietà di Luigi Giordanino - a ciò consenziente, come da formale assenso (documento agli atti), censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al foglio n. 27, mappale n. 1; coordinate UTM 32: X: 546.500 Y: 4.972.760.

**ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale (lavaggio inerti ed esigenze di cantiere).
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 9 l/s e nel limite di volume complessivo pari a 22.000 m<sup>3</sup>/anno.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico: F. Trebbia, cod. : 010900000000 9 ER.

**ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone dovuto per l'anno **2022** ammonta a € **2.189,31**.
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.

5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
7. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

#### **ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato, pari a € **2.189,31**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

#### **ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è valida fino al **31/12/2031**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

- 4. Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- 5. Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- 6. Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7. Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
- 8. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 9. Deflusso minimo vitale:** Il concessionario è tenuto a garantire il rilascio di un deflusso minimo vitale pari a 1,73 m<sup>3</sup>/s nel periodo estivo e 2,34 m<sup>3</sup>/s nel periodo invernale a valle del punto di prelievo. L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

**ARTICOLO 8 – PRESCRIZIONE DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - assunto al prot. ARPAE n. 69282 del 29/04/2022 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale (sub 1).

#### **ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ**

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

#### **ARTICOLO 10 - SANZIONI**

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

**Il sottoscritto Giordanino Daniele (C.F.: GRDDNL79B17G535W), in qualità di legale rappresentante di GIORDANINO S.p.A. (C.F. e P.I.V.A. 00258970334), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.**

**In data 25/05/2022, firmato per accettazione dal legale rappresentante della concessionaria.**

FCL/..

Spett.le

Agenzia Regionale per la Prevenzione,  
l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna

Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
Piacenza

c.a. G. Calciati

aoopc@cert.arpa.emr.it

**Oggetto: Proc. PC22A0021 - domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale da sub alveo F. Trebbia ad uso Industriale, ex art. 5 e seg. Del Regolamento Regionale n. 41 del 20/11/2001, in Comune di Rivergaro (PC) - PARERE DI COMPETENZA**

Con riferimento a vs. richiesta inviata con nota DG 47150/2022 ricevuta dall'Agenzia con prot. AT\_2022\_2907 in cui si chiede parere di competenza ai sensi dell'art. 12 RR 41/2001 si comunica che dall'analisi della documentazione allegata alla domanda si osserva che la captazione in parola, per la quale è stata richiesta una portata massima di prelievo pari a 9,00 l/s ed un volume annuo complessivo pari a 22.000 m<sup>3</sup>, è posta a valle ed al di fuori delle aree di tutela e salvaguardia dei pozzi acquedottistici denominati "Carbone" e "Trebbia" come definite dell'art. 94 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. pur prelevando dal medesimo corpo idrico.

Per quanto di competenza di questa Agenzia si esprime parere favorevole all'istanza in oggetto, a condizione che, considerate la possibili interferenze con i vicini pozzi acquedottistici di cui sopra, il prelievo dal pozzo in oggetto venga esercitato solo nel pieno soddisfacimento di quello ad uso idropotabile.

Distinti saluti.

La Dirigente  
Area Servizio Idrico Integrato  
Ing. Marialuisa Campani

**Firmata digitalmente secondo le normative vigenti**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**